

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE



Pag. 1

DELIBERAZIONE N° 547 DEL 13/09/2013

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'"ASSOCIAZIONE MOVIMENTO FRATERNITÀ LANDRIS" ENTE DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA MOVIMENTO FRATERNITÀ LANDRIS" (D.M. SANITÀ 12.9.1993) - RINNOVO.

IL DIRETTORE GENERALE dott. Adriano Rasi Caldogno  
nominato con D.P.G.R. n. 222 del 29 dicembre 2012

coadiuvato da:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dott.ssa Rosanna Zatta
IL DIRETTORE SANITARIO	dott. Giovanni Maria Pittoni
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE	dott. Massimo Fusello

Il responsabile del Ser.D. , dott. Vito Gallio, proponente della presente deliberazione, ravvisa l'opportunità di rinnovare la convenzione per l'attività educativa e riabilitativa delle tossicodipendenze ed alcolismo svolta dalla Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris prevalentemente in ambito provinciale, come da relazione posta agli atti del procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore del Servizio Convenzioni e Amministrativo Territoriale, dott. Sandro Avignano, responsabile del procedimento, riferendo quanto segue:

vista la richiesta del 23 maggio u.s., del presidente dell'Associazione "Movimento Fraternità Landris ONLUS", prot. Ulss n. 12000/XII/3.2 del 24/05/2013, per il rinnovo della convenzione con la Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris, da ultimo stipulata con deliberazione del Direttore Generale n. 656 del 25/08/2010 ed in scadenza il 28 agosto c.a.;

dato atto che la Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris, gestita dall'Associazione "Movimento Fraternità Landris ONLUS" con sede in Sedico (BL), via Landris 66, è iscritta con decorrenza 28.08.1995 al n. 19 cat A) di repertorio dell'Albo Regionale degli Enti Ausiliari e Associazioni che gestiscono

c/SER.D

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE



Pag. 2

strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di tossicodipendenti (art. 116 D.P.R. N. 309/90);

dato atto che la Direzione Regionale dei Servizi Sociali, con Decreto del Dirigente n. 182 del 14 giugno 2010, ha autorizzato all'esercizio la Comunità in oggetto per n. 12 posti di Tipo A – Servizio residenziale- per la durata di 5 anni;

visto che con DGR 1895 del 15/11/2011 la suddetta Comunità ha ottenuto l'accreditamento istituzionale per il Servizio Residenziale di Tipo A per n. 12 posti per la durata di 3 anni (scadenza 06/12/2014);

preso atto altresì che, in attesa degli atti di Giunta attuativi del "Progetto Dipendenze 2012/2014", approvato con DGR n. 929 del 22/05/2012, di riordino del modello organizzativo di intervento per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze stupefacenti o psicoattive, vi è la necessità di provvedere al rinnovo della convenzione fra l'ULSS n. 2 Feltre, competente territorialmente, e la C.T.T. Movimento Fratertà Landris, poiché tale atto è presupposto obbligatorio per l'operatività della Comunità stessa avendo efficacia nei confronti di tutte le Unità Sanitarie Locali del territorio nazionale;

considerato che, per le ragioni di cui sopra, dalla suddetta stipula contrattuale non deriva obbligo di impegno di spesa per l'Ulss contraente;

ravvisato quindi di rinnovare la Convenzione in essere per la durata massima di anni 3, fatte salve le eventuali future determinazioni regionali in materia;

preso atto della DGR n. 3703 del 28/11/2006 nella parte relativa al valore delle rette giornaliere da corrispondere alle C.T.T. sulla base delle unità di offerta di cui alla L.R. 22/2002;

viste altresì la DGR n. 1355 del 26 maggio 2008 e la DGR n. 1516 del 28 giugno 2005 relativamente alla valorizzazione delle prestazioni per "colloqui";

preso atto che l'assistenza erogata dai Servizi Pubblici e del Privato Sociale accreditato del Sistema Veneto per le dipendenze rientra nei LEA, il cui accesso al sistema avviene attraverso i Ser.D. di residenza degli utenti;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal responsabile del Ser.D,

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE



Pag. 3

dott. Vito Gallio, sulla base dell'istruttoria svolta dall'U.O.C. Servizio Convenzioni e Amministrativo Territoriale, dott. Sandro Avignano, responsabile del procedimento, i quali hanno attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget dell'anno 2013 e regolamentari aziendali;

preso atto della proposta sopra riportata;

vista la L.R. n. 22/2002, s.m.i.;  
vista la DGR 1895 del 15/11/2011;  
vista la DGR n. 929 del 22/05/2012;  
vista la DGR n. 1516 del 28 giugno 2005;  
vista la DGR n. 3703 del 28/11/2006;  
vista la DGR n. 1355 del 26 maggio 2008;


acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/94 e s.m.i.;

d e l i b e r a

per le ragioni espresse in premessa

1. di rinnovare, per quanto esposto in premessa, con decorrenza 28/08/2013 la convenzione nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'Associazione "Movimento Fraternità Landris ONLUS" con sede in Sedico (BL) via Landris 66, ente di gestione della Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris, per Servizio Residenziale di Tipo A per n. 12 posti;
2. di mantenere la validità della convenzione per un massimo di anni 3 nei termini disposti dall'art. 10 della suddetta convenzione;
3. di stabilire che l'eventuale revoca del decreto regionale di autorizzazione all'esercizio o di accreditamento istituzionale comporterà, parimenti, la revoca della convenzione oggetto del presente provvedimento;
4. di dare atto che le rette per le comunità terapeutiche per tossicodipendenti sono state da ultimo definite dalla DGR n. 3703 del 28/11/2006, fatti salvi gli importi relativi ai "colloqui" riconfermati nei valori espressi dalla DGR n. 1516 del 28 giugno 2005;

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE



Pag. 4

5. di ammettere i soggetti alla sede operativa con retta a carico dell'Ulss di residenza degli stessi, previa specifica lettera d'impegno alla spesa da parte del Ser.D. inviante, entro il numero massimo dei 12 posti di cui al punto 1. e comunque entro il numero di posti che saranno eventualmente autorizzati all'esercizio e/o accreditati da successivi provvedimenti regionali;
6. di demandare al Servizio Convenzioni e Amministrativo Territoriale l'adempimento di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Amministrativo di Distretto per gli adempimenti relativi all'esecuzione del medesimo;
8. di trasmettere, ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Aziendale.


IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Adriano Rasi Caldognato)

estensore del provvedimento:  
Corinna Largo

IL VERBALIZZANTE  
(dott.ssa Linda Balestra)

\*\*\*\*\*

Regione del Veneto - UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 - FELTRE  
**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**



Pag. 5

**CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 547 DEL 13/09/2013**

1.	Parere Favorevole/Contrario: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa Rosanna Zatta	Parere Favorevole/Contrario: IL DIRETTORE SANITARIO dott. Giovanni Maria Pittoni	Parere Favorevole/Contrario: IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE dott. Massimo Fusello
----	---	--	--

2. Il Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie ha attestato la corretta imputazione contabile e che la spesa rientra nel limite del budget assegnato al Servizio proponente.

**IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE  
 E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

\*\*\*\*\*

**LA DOTT.SSA LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI**

**CERTIFICA CHE:**

3. la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo online di questa Ulss per 15 giorni consecutivi dal **13/09/2013**
4. la presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 5, L.R. n. 56/1994 il **13/09/2013**
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 SET. 2013

Feltre, 23 SET. 2013

**DOTT.SSA LINDA BALESTRA  
 SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI**

**CONVENZIONE TRA L'ULSS N. 2 DI FELTRE  
e L'ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS"  
PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE  
STUPEFACENTI E PSICOTROPE (D.M. SANITA' 19.2.1993)**

Tra l'UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA n. 2 – FELTRE con sede legale in Via Bagnols sur Cèze, 3 – 32032 FELTRE (BL) CF/PI N. 00300620259, rappresentata dal dott. Adriano Rasi Caldogno nella qualità di Direttore Generale

e


l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS-ONLUS (CF 93010500259/PI N. 00851140251) ente gestore della "Comunità Terapeutica Movimento Fraternità Landris" con sede legale in Sedico (BL) via Landris 66 nella persona del suo legale rappresentante Don Cesare Larese De Pol

che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di Sedico (BL), ubicata nel territorio della suddetta unità locale socio-sanitaria:

- iscritta con provvedimento n. 1571 del 28 agosto 1995 all'albo degli Enti Ausiliari predisposto dalla Regione Veneto, al n. 19 cat. A), ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- autorizzata all'esercizio con decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 182 del 14 giugno 2010 per Servizio Residenziale di Tipo A per n. 12 posti di cui alla L.R. 22/02;
- accreditata con DGRV n. 1895 del 15/11/2011 per n. 12 posti per Servizio residenziale di Tipo A di cui alla L.R. 22/02;

**PREMESSO**

- che la suddetta sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;
- che la sede operativa si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard previsti dalla L.R. 22/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale;



tutto ciò premesso:  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1  
(Ammissione)

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'unità sanitaria locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D. ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n. 309 del 1990.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione e cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato col Ser.D. di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Ser.D. di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'unità sanitaria locale il cui Ser.D. ha elaborato detto programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Art. 2  
(Permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D. di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti d'intervento congiunto e quelli propri del Ser.D., anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa s'impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Art. 3  
(Verifiche periodiche)

*Claw*     *A*     *Q*

Il Ser.D. di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il Ser.D. di residenza non possa eseguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Ser.D. territorialmente competente.

Art. 4  
(Conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Ser.D. di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa s'impegna a comunicare immediatamente al Ser.D. di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art. 5  
(Formazione)

L'unità socio-sanitaria locale dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa, previo accordo, la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

La sede operativa partecipa alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'unità sanitaria locale che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 6  
(Rette)

L'ammissione dei soggetti alla sede operativa, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo, entro il numero complessivo massimo di 12 unità in regime residenziale, mediante l'invio di apposita lettera di impegno.

Le rette giornaliere sono onnicomprensive e tengono conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dei provvedimenti di determinazione delle rette, le unità sanitarie locali di residenza di ciascun soggetto corrisponderanno, per effetto della presente convenzione:

- **€ 53,00=** oltre all'I.V.A. nella misura dovuta (4% o 20%), al giorno **per ciascun ospite in regime residenziale** come da ultimo stabilito con delibera della Giunta Regionale n. 3703 del 28/11/2006;

*Claw*

*A*  
*D*

- € 19,48=, oltre all'I.V.A. nella misura dovuta (4% o 20%), per ogni colloquio di valutazione e post residenziale, se effettuato da medico o psicologo, come da ultimo stabilito con delibera della Giunta Regionale n. 1355 del 26 maggio 2008;
- € 9,24= oltre all'I.V.A. nella misura dovuta (4% o 20%), per ogni colloquio di valutazione e post residenziale, se effettuato da diverso operatore, come da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 1355 del 26 maggio 2008.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzati all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo ai sensi della DGRV n. 445 del 28/02/2006.

La retta giornaliera è corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa, immediatamente notificati dal SER.T.

Per i periodi di assenza viene riconosciuta, a domanda, fino a un massimo di trenta giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per periodi di assenza, un'ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il Ser.D., in attuazione del progetto.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Le rette sono adeguate con provvedimento della Giunta Regionale.

#### Art. 7

(Variazione delle rette)

La misura delle rette e le modalità di pagamento di cui all'art. 6, qualora rideterminate dalla Giunta Regionale del Veneto, sostituiranno automaticamente quelle ivi indicate secondo le disposizioni normative sopravvenute.

#### Art. 8

(Trasmissione di dati informativi)

La sede operativa si impegna a trasmettere al Ser.D. territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti e al Ser.D. di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del D.M. 29 dicembre 1990, n. 448.

#### Art. 9

(Inadempienza)

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'unità sanitaria locale di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza alla unità sanitaria locale nel cui territorio è situata la sede operativa.

Chew

A  
D

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Art. 10  
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di un anno ed entra in vigore dal 28/08/2013. Essa si intende rinnovata per uguale periodo, fino a un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

Nel caso in cui la Regione Veneto provveda alla revoca del provvedimento di autorizzazione o accreditamento cesseranno, in pari data, gli effetti di cui alla presente.



La durata del presente atto può essere anticipatamente risolta a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni regionali in merito alla riorganizzazione dei servizi pubblici e privati operanti nell'ambito delle Dipendenze.

Art. 11  
(Effetti della convenzione)

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le unità sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Essa viene trasmessa alla Regione Veneto.

Feltre, li 28/08/2013

per l'ULSS N. 2- FELTRE  
IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Adriano Rasi Caldogno)

Movimento **FRATERNITA' LANDRIS**  
Via Landris, 66 - Tel. 0437 82898  
per l'ASS. MOV. FRATERNITA' LANDRIS  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(Don Cesare Larese De Pol)



